

IL RETTORE

VISTE

le leggi n. 168/1989 e 240/2010;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo;

CONSIDERATA

la necessità di avviare il procedimento per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, il cui attuale mandato avrà termine in data 31/10/2023;

CONSIDERATO

che il Regolamento elettorale sopracitato prevede che il procedimento sia avviato con decreto rettorale, con il quale si definiscono le date delle votazioni; l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto; le modalità di votazione; le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e la tempistica relativa al procedimento elettorale;

CONSIDERATA

l'opportunità di svolgere il procedimento con modalità telematiche al fine di favorire una semplificazione organizzativa e operativa per tutti gli attori del procedimento, visto anche il soddisfacente svolgimento del procedimento nelle medesime modalità ad ottobre 2021;

CONSIDERATI

i dati relativi al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, ai fini dell'individuazione del numero di rappresentanti eligendi nell'ambito dei Consigli di Dipartimento;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA:

Art. 1 Indizione e numero degli eligendi

1. È indetto il procedimento elettorale per l'individuazione delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo per il mandato relativo al biennio accademico 2023/2025 (dal 1°/11/2023 al 31/10/2025), come di seguito indicate:

ORGANO	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE	ELETTORATO ATTIVO: tutti gli immatricolati e gli iscritti ai corsi di studio di seguito indicati, in situazione di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 2
Senato Accademico	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo
Consiglio di Amministrazione	2	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo
Nucleo di Valutazione	2	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo
Consiglio degli Studenti	20	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo
	1	tutti i corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo
Consiglio del Dipartimento di Architettura	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Architettura
Consiglio del Dipartimento di Economia	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Economia
Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica
Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere

Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Matematica e Fisica
Consiglio del Dipartimento di Scienze	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione	9	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della Formazione
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici

ART. 2 Elettorato attivo

1. **L'elettorato attivo è attribuito agli studenti immatricolati o iscritti ai corsi di studio indicati all'art. 1, che alla data del 13/04/2023 risultino in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi universitari previsti.**

2. Gli studenti iscritti ai corsi di studio a carattere interdipartimentale eserciteranno l'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Dipartimento di riferimento di ciascun corso.

ART. 3 Elettorato passivo

1. **L'elettorato passivo è attribuito agli studenti:**

- a) **immatricolati o iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio indicati all'art. 1, che alla data del 13/04/2023 risultino in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi universitari previsti;**
- b) **che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal presente decreto e da eventuali provvedimenti successivi.**

2. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio degli Studenti) spetta agli studenti immatricolati o regolarmente iscritti, ai sensi del comma 1, a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo.

3. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti spetta agli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo per l'anno accademico 2022/2023.

4. L'elettorato passivo per la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di un singolo Dipartimento spetta agli studenti immatricolati o regolarmente iscritti, ai sensi del comma 1, a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Gli studenti iscritti a un corso di studio a carattere interdipartimentale, possono esercitare l'elettorato passivo per il Consiglio del Dipartimento di riferimento del corso.

5. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio dell'Ateneo afferenti a due distinti Dipartimenti, esercitano:

- a) l'elettorato passivo per il Consiglio di un solo Dipartimento;
- b) l'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti in entrambi i Dipartimenti.

6. Gli studenti nei confronti dei quali siano state applicate sanzioni disciplinari sono esclusi dall'elettorato passivo.

ART. 4 Modalità di presentazione delle liste e delle candidature

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale è utilizzato il sistema delle liste elettorali tra loro concorrenti, nel cui ambito sono presentate le candidature personali.

2. La **presentazione delle liste elettorali e relative candidature** verrà effettuata *on line*, con le modalità che verranno comunicate tempestivamente tramite pubblicazione nella pagina *web* del portale dell'Ateneo dedicata al procedimento elettorale. La presentazione potrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/04/2023**.

3. La presentazione della lista elettorale è effettuata da uno studente per ciascuna lista, il quale ne assume la responsabilità e la rappresentanza per l'intero corso del procedimento elettorale.

4. Non è ammessa la presentazione di denominazioni o di simboli di lista uguali o simili a quelli presentati o utilizzati da altre liste, anche in precedenti procedimenti elettorali, ovvero che riproducano anche solo una parte del logo istituzionale dell'Ateneo, o soggetti religiosi, o denominazioni o simboli di partiti politici, o immagini, oggetti, frasi o singole parole che risultino contrari ai principi generali della morale, della pace, della democrazia e della legalità, oltre che alle norme della Costituzione italiana.

5. Nel caso di lista di coalizione, è ammissibile che il simbolo riporti al proprio interno o richiami i simboli delle singole liste coalizzate.

6. Al fine della validità della presentazione telematica di ciascuna lista, nel cui ambito si intendano presentate candidature per gli organi centrali dell'Ateneo ed eventualmente per uno o più Consigli di Dipartimento, è necessaria la presenza di almeno 180 sostenitori, tra i quali almeno 120 studenti iscritti ai corsi di studio di quattro delle otto aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato A allo Statuto di Ateneo, almeno 30 per ciascuna area. I suddetti studenti dichiarano telematicamente il proprio sostegno alla lista tramite l'apposito sistema *on line*, successivamente alla presentazione telematica della lista stessa ed entro il termine indicato al comma 2.

7. Al fine della validità della presentazione telematica di ciascuna lista, nel cui ambito si intendano presentate candidature per un singolo Consiglio di Dipartimento, è necessaria la presenza di almeno 60 sostenitori iscritti ai corsi di studio del relativo Dipartimento. I suddetti studenti dichiarano telematicamente il proprio sostegno alla lista tramite l'apposito sistema *on line* successivamente alla presentazione telematica della lista stessa ed entro il termine indicato al comma 2.

8. Per dichiarare il proprio sostegno alla lista, lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo, di cui all'art. 2.

9. Nell'ambito di ciascuna lista gli studenti in possesso del requisito di elettorato passivo potranno presentare la propria candidatura con le modalità che verranno comunicate e pubblicate dall'Ufficio Affari Istituzionali in tempo utile per la più ampia diffusione. Ciascun candidato dovrà indicare l'organo per il quale presenta la propria candidatura. Per gli organi centrali dell'Ateneo, nell'ambito di ciascuna lista possono essere presentate candidature in numero pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Per i Consigli di Dipartimento, nell'ambito di ciascuna lista possono essere presentate candidature in numero pari a due volte e mezzo, con arrotondamento per eccesso, del numero dei rappresentanti da eleggere.

10. **Non è ammissibile:**

- a) **dichiarare il sostegno a più di una lista elettorale;**
- b) **dichiarare il sostegno a una lista elettorale e presentare la candidatura nell'ambito di un'altra lista elettorale;**
- c) **presentare la candidatura nell'ambito di più di una lista elettorale.**

11. Per l'elezione del rappresentante degli **iscritti ai corsi di dottorato di ricerca** nel Consiglio degli Studenti sono presentate **candidature personali**, senza riferimento a liste elettorali, tramite un apposito link che sarà reso noto sul portale web.

ART. 5 Propaganda elettorale

1. L'Ateneo provvederà a dare comunicazione in ordine alle liste presentate, alle relative candidature e alle modalità di votazione, nell'ambito delle pagine del proprio portale *web* dedicate al procedimento elettorale.

2. **Le attività di propaganda elettorale potranno avere inizio successivamente all'ammissione delle liste concorrenti** al procedimento elettorale, formalizzata con atto di competenza della Commissione Elettorale Centrale. Dell'ammissione sarà data comunicazione all'interno del portale *web* di cui al comma 1, **mediante la pubblicazione del manifesto elettorale.**

3. Le attività di propaganda elettorale potranno essere svolte nell'Ateneo nel rispetto del Regolamento elettorale.

4. Ogni attività di propaganda elettorale dovrà cessare il giorno sabato 20 maggio 2023.

ART. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni avranno luogo con la modalità del voto elettronico in presenza, presso le postazioni allestite nelle sedi dell'Ateneo nei giorni martedì e mercoledì 23 e 24 maggio 2023 (orario: 9.00/17.00). Gli studenti che in tali date si troveranno all'estero per lo svolgimento del programma Erasmus potranno esercitare il proprio voto in modalità *home voting*, nelle date e negli orari indicati.

2. Il voto è personale, libero e segreto.

Ciascun elettore, per ogni scheda elettorale:

- a) può esprimere un solo voto di lista e il numero massimo di preferenze opzionabili, ai sensi del Regolamento elettorale, per candidati appartenenti alla medesima lista;
- b) può votare per la sola lista elettorale, senza indicare preferenze per candidati;
- c) può completare l'operazione di voto senza esprimere alcuna opzione (scheda bianca).

3. Per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti le votazioni avranno luogo nei giorni e orari di cui al comma 1, con la modalità del voto elettronico in presenza. Gli elettori potranno esprimere una preferenza per un solo candidato.

4. Le modalità tecniche per l'espletamento della procedura di votazione saranno dettagliatamente descritte e rese disponibili nell'area dedicata al procedimento elettorale nel portale di Ateneo (<https://www.uniroma3.it/ateneo/organi/elezioni-e-procedure-di-costituzione-degli-organi/>).

5. La posizione delle liste elettorali nelle schede elettorali sarà determinata tramite sorteggio. La posizione dei candidati sarà determinata dall'ordine alfabetico, per cognome e in seguito eventualmente per nome.

6. Chiuse le operazioni di voto si darà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico, che si svolgeranno in forma pubblica, con le modalità di cui sarà data comunicazione in tempo utile.

7. I risultati dello scrutinio prodotti dal sistema elettronico riporteranno il numero complessivo dei voti di lista e di preferenza per i singoli candidati e il numero di schede bianche.

8. La verifica della regolarità delle operazioni elettorali e l'ufficializzazione dei risultati delle votazioni sono di competenza della Commissione Elettorale Centrale, con il supporto tecnico amministrativo dell'Ufficio Affari Istituzionali, ai sensi del Regolamento elettorale.

ART. 7 CEC e Seggi elettorali

1. La nomina della Commissione Elettorale Centrale e la costituzione dei seggi elettorali per il voto elettronico in presenza con relative Commissioni saranno oggetto di un separato provvedimento.

ART. 8 Pubblicazione degli esiti elettorali

1. A conclusione delle operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale Centrale renderà pubblici i risultati del voto, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali.
2. L'attribuzione dei seggi sarà disposta ai sensi del Regolamento elettorale.

ART. 9 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo* e alla normativa elettorale nazionale.
2. Il presente provvedimento, sottoscritto digitalmente, sarà registrato nel registro di protocollo informatico e pubblicato *on line* nel portale di Ateneo, nelle pagine dedicate al procedimento elettorale.

Roma, (data della sottoscrizione digitale)

Il Rettore
Prof. Massimiliano Fiorucci